



30217-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Mogini Stefano	- Presidente -	Sent. n. sez. 608
Anna Criscuolo	- Relatore -	UP - 28/09/2020
Pierluigi Di Stefano		R.G.N. 1796/2020
Orlando Villoni		
Emilia Anna Giordano		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 17/05/2019 della Corte di appello di Potenza

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;

udito il difensore, avv. (omissis) in sostituzione dell'avv. (omissis) (omissis), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di (omissis) ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Potenza ha confermato quella emessa il 31 maggio 2017 dal locale Tribunale, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati riuniti di resistenza e danneggiamento aggravato e, ritenuta la recidiva contestata, applicati l'aumento

per la continuazione e la diminuzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di mesi 8 di reclusione.

Chiede l'annullamento della sentenza e dell'ordinanza emessa il 17 maggio 2019 per i seguenti motivi:

1.1 violazione degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. e conseguente nullità del giudizio di appello e della sentenza per mancata notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza del 17 maggio 2019 al difensore di fiducia dell'imputato e omessa motivazione sul punto. Deduce che alla precedente udienza del 5 ottobre 2018 la Corte di appello aveva disposto il rinvio a nuovo ruolo per difetto di citazione, disponendo che il nuovo decreto fosse emesso ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen., ma il nuovo decreto di citazione per l'udienza del 17 maggio 2019 veniva notificato solo all'appellante e non al difensore di fiducia avv. (omissis) , nonostante il decreto disponesse in tal senso con conseguente nullità assoluta del giudizio di appello;

1.2 nullità del giudizio di appello e della sentenza per mancata celebrazione dell'udienza in forma camerale e mancata traduzione dell'imputato con conseguente violazione del diritto di difesa e omessa valutazione delle prove in atti.

Deduce che il giudizio di appello si è svolto in pubblica udienza e non in camera di consiglio, nonostante l'imputato avesse optato per il rito abbreviato; che non ne è stata disposta la traduzione, benché detenuto fuori distretto, cosicché non gli è stato consentito, come previsto dall'art. 127 cod. proc. pen., di essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione per rendere dichiarazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto perché è fondato e assorbente il primo motivo.

Dall'esame degli atti, consentito dalla natura processuale dell'eccezione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che per la prima udienza del 5 ottobre 2018 il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato regolarmente notificato all'imputato detenuto, assente per rinuncia a comparire, e al difensore di fiducia, sostituito dall'avv. (omissis) come da delega scritta, ma il collegio, rilevato che il decreto indicava erroneamente che l'udienza si sarebbe svolta in forma pubblica anziché con rito camerale, ne dispose la rinnovazione ex art. 599 cod. proc. pen.

Il nuovo decreto di citazione per l'udienza del 17 maggio 2019 risulta regolarmente notificato all'imputato detenuto il 9 marzo 2019, ma non al difensore di fiducia, sostituito in udienza dal difensore nominato dalla Corte di appello ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., che nulla eccepiva.

Non trattandosi di rinvio del processo a udienza fissa, bensì di rinvio a nuovo ruolo, vi era obbligo di notificare il decreto di fissazione della nuova udienza camerale all'imputato e al difensore di fiducia a pena di nullità.

Come già chiarito e ribadito da questa Corte (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598-01 e da ultimo Sez. 5, n. 11756 del 14/02/2020, Rossetti, Rv. 279037-01), l'omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per la celebrazione del giudizio abbreviato di appello determina una nullità di ordine generale intermedio, che non è sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d'ufficio, ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., del difensore non avvisato (Sez. 6, n. 37532 del 07/07/2016, Senatore, Rv. 268154), non rilevando il carattere facoltativo della sua partecipazione a tale giudizio (Sez. 1, n. 11248 del 04/03/2009, Ilardi, Rv. 242850).


Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza per nuovo giudizio, non essendo maturato il termine massimo di prescrizione in ragione dell'incidenza sul calcolo di detto termine della recidiva pluriaggravata contestata e ritenuta in primo grado.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza per l'ulteriore corso.

Così deciso, il 28/09/2020.

Il Consigliere estensore
Anna Criscuolo



Il Presidente
Stefano Mogini

